

Le ultime indicazioni ministeriali sulla qualificazione tecnica del credito ricerca e sviluppo

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Certificazione delle spese sostenute

Dal credito ZES e ZLS, al credito Transizione 5.0, alla R&S

Scopri di più

L'atto di indirizzo del Vice Ministro Leo, **pubblicato in data 1.7.2025** (prot. n. 18), dopo aver ripercorso il dettato normativo di riferimento e individuato alcune regole in ordine ai diversi presupposti per distinguere i **crediti di imposta inesistenti da quelli non spettanti** (aspetto che rileva, sia sotto il profilo dei termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero dei suddetti crediti, sia sotto il profilo delle sanzioni penali e amministrative applicabili), punta dritto ai **crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica**.

Crediti che sono stati spesso sotto **l'occhio del Fisco**, che hanno sollevato le **maggiori criticità interpretative e applicative** e che – in maniera netta – l'atto d'indirizzo fra rientrare fra i crediti non spettanti, trattandosi di «*crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito*».

Sul punto, l'atto di indirizzo intende valorizzare il ruolo della **certificazione**. Tant'è che, al fine di prevenire l'insorgere di controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa, richiama **[l'art. 23, comma 2, D.L. n. 73/2022](#), conv. con modif. nella Legge n. 122/2022**; norma che ha già previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a **soggetti qualificati**, una certificazione **attestante la qualificazione degli investimenti**, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse. Certificazione che esplica **effetti vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, **la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata**.

La certificazione, in particolare, può essere chiesta, sempre che **eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate** con processo verbale di constatazione, a riscontro:

1. della qualificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di **ricerca e sviluppo**, di **innovazione tecnologica** e di **design e innovazione estetica**;
2. della **qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo**, ai sensi dell' [3, D.L. n. 146/2013](#), conv. con modif. dalla Legge n. 9/2014;
3. della **qualificazione delle attività di innovazione tecnologica** finalizzate al raggiungimento di obiettivi di **innovazione digitale 4.0** e di **transizione ecologica**, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del [comma 203](#), nonché dai **commi 203-quinquies** e **203-sexies** dell'art. 1, Legge n. 160/2019.

L'atto di indirizzo afferma, quindi, che, pur restando impregiudicate le ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, *«se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la **qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare**, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento **potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità**, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali»*.

Resta fermo che la **certificazione può essere chiesta** anche dopo **l'avvenuta effettuazione degli investimenti**, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non **abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione**.

E l'atto d'indirizzo auspica, in questi casi, che il contribuente che si munisca preventivamente della certificazione, **dandone comunicazione all'Amministrazione finanziaria**, anche per evitare eventuali **contestazioni** unicamente incentrate sul **profilo della qualificazione tecnica** dell'investimento.